

# Interdittiva antimafia: Il Prefetto può anche basarsi su vecchi fatti se ancora attuali

---

19 Ottobre 2018

Il Consiglio di Stato con la **sentenza 9 ottobre 2018, n. 5784** precisa che i tentativi d'infiltrazione mafiosa, che danno luogo all'adozione dell'informativa antimafia interdittiva, **possono essere desunti anche da una sentenza penale** che, ancorché intervenuta tempo prima ed ancora oggetto d'impugnazione, ha condannato l'interessato per il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p., atteso che ritenere che detta sentenza è irrilevante solo perché ha ad oggetto fatti risalenti nel tempo, significa introdurre un elemento della fattispecie (l'attualità del fatto di reato, oggetto di condanna) che non è previsto dalla disposizione, la quale si limita a prevedere che la condanna per uno dei delitti-spia, quale che sia il tempo in cui è intervenuta, debba essere presa in considerazione dal Prefetto ai fini del rilascio dell'informativa

Ricordiamo che la cosiddetta interdittiva prefettizia antimafia, disciplinata dagli artt. 91 e ss., del **d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159**, costituisce una misura preventiva volta ad impedire i rapporti contrattuali con la P.A. di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, collegate con la criminalità organizzata.

Nella sentenza, quindi, il Consiglio di Stato:

- spiega che si tratta di una misura preventiva “volta ad impedire i rapporti contrattuali con la Pa di società, formalmente estranee ma, direttamente o indirettamente, comunque collegate con la criminalità organizzata” con l'obiettivo di impedire che un imprenditore “coinvolto, colluso o condizionato” possa avere rapporti contrattuali con la Pa;
- ricorda in linea di principio, per quanto riguarda la considerazione dell'attualità degli elementi, che l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività

di impresa.

[Cons\\_Stato\\_09\\_10\\_2018\\_5784](#)